

D. D. G. n. 86

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968, n. 1444;

VISTA la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 della legge n. 40 del 21 Aprile 1995;

VISTO il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs.n.4/08;

VISTO l'art. 59 della L.R. 14/05/2009 n. 6;

VISTA la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10/06/2009;

VISTA la sindacale prot. sindacale prot. n. 15683 del 13.12.11 con la quale il Comune di Sant'Angelo di Brolo (Me) ha trasmesso, in triplice copia, atti ed elaborati adottati con Delibera Consiliare n. 02 del 12.04.2011 avente per oggetto "Approvazione variante al P.R.G. riguardante modifiche ed integrazioni alle norme Tecniche di attuazione ed al Regolamento Edilizio con annessa Carta dei vincoli urbanistici ed ambientali" inerenti la Variante in oggetto indicata.

VISTA la dirigenziale prot. n. 2534 dell'1.02.2012 con la quale è stato notificato al Comune di Sant'Angelo di Brolo (Me), ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 10/91, introdotto dall'art. 23 lett. e) della L.R. n. 17 del 28.12.2004 il parere n. 1 del 18.01.2012 con il quale il Servizio 3/DRU ha ritenuto, per quanto nello stesso considerato, non meritevole di approvazione la Variante adottata con D.C.C. n. 02/2011;

VISTA la sindacale prot. n. 3258 del 15.03.12 assunta al n. 6789 del protocollo generale dell'ARTA il 21.10.12 con la quale il Comune di Sant'Angelo di Brolo (Me) ha trasmesso unitamente alle proprie controdeduzioni documentazione integrativa;

VISTO il parere n. 7 del 4.04.2012 reso, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'U.O. 3.2/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:

"...Omissis..."

"Rilevato:

Per come considerato nel citato parere n. 1 del 18.01.2012 del Servizio 3/D.R.U., il Comune di Sant'Angelo di Brolo ha fornito, a corredo della documentazione, la Relazione istruttoria del 7.04.2011 sulla Variante in argomento a firma del Responsabile dell'Area.

Le deduzioni al parere n. 1/D.R.U. del 18.01.2012 riguardano:

Regolamento Edilizio:

Con le deduzioni il Comune di Sant'Angelo di Brolo ha ritenuto di doversi uniformare all'indirizzo espresso da questo Dipartimento mantenendo, pertanto, inalterato rispetto alla versione originaria approvata con D.Dir. n. 324 del 22.04.05, il testo dei seguenti articoli del Regolamento Edilizio oggetto di rilievo:

1. Sezione A "Disposizioni Generali": Cap. II Commissione Edilizia:

- Articolo 6: "Compiti della Commissione Edilizia";

- Articolo 7: "Formazione nomina e composizione della Commissione Edilizia";

- *Articolo 8: "Funzionamento della Commissione Edilizia";*
 - *Articolo 9: "Criteri e metodi della Commissione Edilizia";*
- 2.2: Capo II "Parere preventivo".**

- *Articolo 39: "Definizione di parere preventivo";*
- *Articolo 40: "Richiesta del parere preventivo";*
- *Articolo 41: "Comunicazione del parere preventivo.*

Norme Tecniche di Attuazione:

La riduzione del lotto minimo di intervento da 5.000 mq a 3.000 mq, nelle zone territoriali omogenee C1 di villeggiatura (art. 20 NTA) è giustificata, dalle deduzioni fornite, dall'eccessivo frazionamento della proprietà che, di fatto, impedisce lo sfruttamento ai fini edificatori delle citate aree di espansione per difficoltà di accordi fra più proprietari.

Il Comune sostiene, pertanto, che con la proposta riduzione del lotto minimo si possano creare le condizioni per soddisfare la domanda di insediamenti residenziali.

A conferma dell'eccessivo frazionamento viene fornito un elaborato con gli stralci catastali delle zone C1, il riferimento alla individuazione catastale degli immobili, alla superficie catastale, alla superficie edificabile etc. che, di fatto, evidenzia le piccole dimensioni, salvo rari casi, delle particelle interessanti le zone territoriali omogenee C1 di villeggiatura.

Carta dei vincoli urbanistici ed ambientali:

Riguardo ai rilievi di questo D.R.U. sulla Carta dei vincoli urbanistici ed ambientali il Comune precisa che ha proceduto ad ordinare in un'unica cartografia l'insieme dei vincoli presenti sul territorio senza introdurre alcuna modifica sostanziale rispetto allo strumento urbanistico vigente avendo rappresentato i vincoli riguardanti:

- *i boschi (perimetrazione desunta dallo studio agricolo-forestale allegato al vigente P.R.G. approvato con D.Dir. 324 del 22.04.2005) e le relative fasce di rispetto conformemente alla normativa vigente;*
- *le fasce di rispetto delle strade provinciali e dell'autostrada "nel rispetto del Codice della strada e in esito alla approvazione della perimetrazione dei centri abitati ai sensi del D.lgs 285/92 e s.m. avvenuta...con Delibera di G.M. n. 55 del 31.03.2011." precisando, altresì, che nella Carta dei vincoli urbanistici ed ambientali è stata evidenziata una fascia di rispetto pari a 20,00 m per le strade provinciali e 60,00 m. per il tratto autostradale (fuori dal centro abitato in aree già destinate a verde agricolo e all'interno del centro abitato mantenendo inalterata la destinazione urbanistica vigente);*
- *le fasce di rispetto dei pozzi, delle sorgenti e dei serbatoi e quella del cimitero comunale sono quelle rappresentate nelle tavole del vigente P.R.G.*
- *riguardo alle aree soggette a rischio idrogeologico il comune rileva che sono state riportate le aree interessate da dissesto idrogeologico già perimetrate nel P.A.I. approvato con D.P.R. 15.12.2006.*

Considerato:

La Relazione acquisita riporta il parere favorevole all'approvazione della Variante in argomento; altresì, nella stessa il Responsabile dell'Area da atto che, "...in base al D.Lgs. 152/06 ed alla deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 10.06.2009, la variante in oggetto non è soggetta ad alcuna procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto riguarda unicamente modifiche ed integrazioni delle N.T.A. ed al R.E.C...."

Regolamento Edilizio:

L'operato del Comune risponde a quanto considerato nel citato parere 1/D.R.U. con il quale, con riferimento alla Circolare D.R.U. prot. n. 28989/2011 è stato chiarito che per effetto del comma 1 dell'articolo 19 della L.R. 5.04.2011, n. 5 la Commissione Edilizia Comunale è soppressa limitatamente alle procedure di rilascio di Concessione Edilizia.

Rimane, pertanto, inalterato rispetto alla versione originaria approvata con D.Dir. n. 324 del 22.04.05, il testo dei seguenti articoli del Regolamento Edilizio:

1. Sezione A "Disposizioni Generali": Cap. II Commissione Edilizia:

- *Articolo 6: "Compiti della Commissione Edilizia";*

- *Articolo 7: "Formazione nomina e composizione della Commissione Edilizia";*
 - *Articolo 8: "Funzionamento della Commissione Edilizia";*
 - *Articolo 9: "Criteri e metodi della Commissione Edilizia";*
- 2.2: Capo II "Parere preventivo".

- *Articolo 39: "Definizione di parere preventivo";*
- *Articolo 40: "Richiesta del parere preventivo";*
- *Articolo 41: "Comunicazione del parere preventivo.*

Si ribadisce altresì che, comunque, al fine di favorire lo snellimento del procedimento amministrativo il compito del rilascio della Concessione Edilizia è assegnato, ormai da tempo, al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico e non al Sindaco.

Norme Tecniche di Attuazione:

Si concorda con quanto dedotto dal Comune in riferimento alla riduzione del lotto minimo di intervento da 5.000 mq a 3.000 mq, nelle zone territoriali omogenee C1 di villeggiatura (art. 20 NTA) anche in relazione alle verifiche deducibili dagli stralci catastali trasmessi e dai dati riportati.

Carta dei vincoli urbanistici ed ambientali:

Si prende atto dei vincoli introdotti e dei riferimenti normativi.

Nel merito dei due elaborati adottati unitamente alle modifiche regolamentari, con l'atto deliberativo n. 2 del 12.04.2011 si prende, altresì, atto dei chiarimenti forniti con particolare riguardo alla "...non introduzione di alcuna modificazione sostanziale rispetto al vigente strumento urbanistico...", rilevando, conseguentemente, che gli stessi non costituiscono variante agli elaborati del P.R.G. approvato con D.Dir. 324 del 22.04.05.

Pertanto, nel confermare quanto già espresso sugli stessi con il parere n. 1 del 18.01.2012 del Servizio 3/DRU detti elaborati sono da ritenersi non approvabili.

Per tutto quanto sopra questo Servizio 3/DRU esprime parere favorevole alla approvazione della Variante al P.R.G. adottata con D.C.C. n. 2 del 12.04.2011 limitatamente alle parti ritenute assentibili."

RITENUTO di poter condividere il sopra richiamato parere n. 7 del 4.04.2012 reso dall'U.O. 3.2/DRU ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 21 aprile 1995, n. 40;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

D E C R E T A

- Art..1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 5 della Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere n. 7 del 4.04.2012 reso dall'U.O. 3.2/DRU è approvata, la Variante al P.R.G. del Comune di Sant'Angelo di Brolo (Me) adottata con delibera consiliare n. 02 del 12.04.2011 limitatamente alle parti ritenute assentibili dai pareri n. 1 del 18.01.2012 e n. 7 del 4.04.2012 resi dal Servizio 3/DRU;
- Art. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:
1. Parere n. 1 del 18.01.2012 reso dall'U.O. 3.2/D.R.U.;
 2. Parere n. 7 del 4.04.2012 reso dall'U.O. 3.2/D.R.U.;
 3. Delibera Consiliare n. 2 del 12.04.2011;
 4. Relazione illustrativa;
 5. Modifiche ed integrazioni alle norme Tecniche di Attuazione;
 6. Modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale;
- Art. 3) La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4) Il Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME) resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 18.04.12

Il Dirigente Generale
(Sergio Gelardi)